

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1957

(51^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale » (996)

(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 661, 663, 664, 665
AZARA	664
MAGLIANO	664
MONNI	664
PAPALIA, <i>relatore</i>	661, 663, 664
PICCHIOTTI	664
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	663, 664

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Franza, Gavina, Giardina, Magliano, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrin, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale » (996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle professioni d'avvocato e procuratore legale ».

La discussione di questo disegno di legge fu iniziata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 1955: in tale seduta furono approvati, con alcune modificazioni, i primi sei articoli del disegno di legge. Poichè da allora è trascorso molto tempo, il relatore potrà ricordarci le vicende di quella discussione e le ragioni che ne determinarono successivamente il rinvio.

PAPALIA, *relatore*. Il disegno di legge che è oggi al nostro esame fu presentato al Senato nella seduta del 9 marzo 1955 dall'allora Ministro Guardasigilli De Pietro. Esso reca numerose modificazioni — peraltro non sostanziali — alla legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, attualmente ancora in vigore, per quanto già modificata in alcuni punti da leggi successive.

La discussione del presente disegno di legge era giunta all'articolo 7, quando fu chiesta, dal rappresentante del Governo, la sua sospensione in vista della presentazione — che si annunciava imminente — di un progetto organico per la completa riforma della legge forense, in elaborazione presso i competenti organi ministeriali.

Le modificazioni alla legge professionale apportate dal presente disegno di legge si riducono, in sostanza, a pochi punti.

Innanzitutto, si vuole ripristinare il periodo di pratica già fissato in passato per l'ammissione agli esami di procuratore legale; la vecchia legge sull'ordinamento forense, richiedeva, infatti, due anni di pratica. Si è ritenuto pertanto che, venute a cessare le condizioni particolari che avevano suggerito la riduzione di quel periodo, si possa ritornare alla precedente disposizione.

In una legge modificativa dell'ordinamento del 1933, inoltre, era stabilito l'elenco delle materie sulle quali si dovevano sostenere gli esami. Anche questo elenco è modificato dal disegno di legge, tenuta appunto presente l'attuale situazione. In concreto, erano previste quattro prove scritte per l'esame di avvocato: tra esse una di diritto civile e procedura civile e un'altra di diritto commerciale. Si è pensato ora di modificare tale disposizione, riunendo in un'unica prova di diritto privato gli esami scritti di diritto civile e di diritto commerciale e sostituendo la prova di diritto commerciale con una avente per oggetto la procedura civile. Per le prove orali, quelle riguardanti il diritto civile e il diritto commerciale vengono sostituite da un'unica prova di diritto privato, mentre viene eliminata la prova di diritto corporativo, essendo stato soppresso tale ordinamento; si è ritenuto invece di includere tra le prove orali un esame di diritto del lavoro.

Allo scopo poi di semplificare la procedura per la nomina delle Commissioni esaminatrici per gli esami di procuratore legale, il disegno di legge reca la soppressione del terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Infatti, poichè i componenti delle Commissioni esaminatrici vengono designati dal Presidente di ogni Corte d'Appello presso la quale si svolgono gli esami, si è eliminata la formale nomina da parte del Ministro, attribuendo la diretta responsabilità delle nomine a chi fa le designazioni.

Il disegno di legge stabilisce inoltre una complessa ed attenta procedura per la migliore garanzia di obiettività e di serenità degli esami. Secondo tale procedura al candidato sono con-

segnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste: una grande, munita di un tagliando con numero progressivo, ed una piccola, contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando è scritto il numero corrispondente a quello assegnato al candidato nell'elenco degli ammessi all'esame. Il candidato scrive le proprie generalità sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi tale busta, unitamente al tema svolto, nella busta grande, che consegna alla Commissione. Al termine degli esami, la Commissione raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, sulla quale è apposto un numero progressivo senza alcun riferimento con i numeri precedentemente assegnati ai candidati.

Tutto questo meccanismo, per quanto complesso e faticoso, è inteso a garantire l'anonimato dei concorrenti, ed è quindi una procedura sulla quale si può concordare.

Devo invece manifestare il mio dissenso su un particolare di indubbio rilievo. Si nota, nella procedura fissata per l'esame dei lavori scritti, la preoccupazione di alleggerire al massimo il lavoro dei Commissari di esami; il che non è sempre compatibile con la necessaria tutela della condizione di coloro che sostengono l'esame. Stabilisce il progetto che, per superare gli esami, è necessario ottenere la sufficienza in tutte le materie: quindi, quattro esami, almeno quattro « 6 ». Però se un candidato, nella prima prova che viene corretta, ottiene come voto « 5 », per essere dichiarato idoneo, nella seconda prova dovrà ottenere almeno « 7 », e in tutte e due le altre prove almeno 10, cioè una media di « 9 » nelle ultime tre prove. Ciò significa, in pratica, rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dell'idoneità per colui che ha ottenuto « 5 » nella prima prova. A me sembra che il voto « 5 » dato in una materia non può costituire un giudizio di demerito definitivo, in quanto il « 5 » è, in realtà, la metà di « 10 ». Molte volte il « 5 » o il « 6 » sono la conseguenza di un criterio soggettivo di giudizio dell'esaminatore; in qualche caso chi ha ottenuto « 6 » può valere di meno di chi ha ottenuto « 5 ». In conclusione mi sembra che si debba assolutamente evitare che colui che ha ottenuto un

giudizio di mediocrità in tutte le materie sia dichiarato — secondo la legge — idoneo, mentre colui che ha ottenuto l'insufficienza in una materia, non possa essere dichiarato idoneo se non ha ottenuto, sia pure per un sol punto, la media di « 9 » in tutte le altre materie: e ciò solo al fine di consentire agli esaminatori di tralasciare l'esame di alcuni temi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha manifestato il suo dissenso sulla questione delle votazioni. Mi sembra che già nella seduta del 20 aprile la discussione si fosse fermata su questo punto. Si disse allora da qualcuno, ed anche da chi ora vi parla, che era opportuno procedere cautamente nell'esame di questo disegno di legge. E il senatore Zoli, allora Presidente di questa Commissione, suggerì al senatore Papalia di prendere contatto con l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia per ottenere una più soddisfacente sistemazione di tutto il problema. Il relatore ha ottenuto questa collaborazione? Ha avuto notizie sul nuovo ordinamento generale da tempo allo studio?

PAPALIA, relatore. No.

PRESIDENTE. Mi sembra allora opportuno, prima che il relatore proceda nella sua esposizione, ascoltare in proposito la parola del Governo.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Come ho già segnalato al nostro Presidente poco prima dell'inizio di questa seduta, il Governo ha rilevato che alcuni articoli del presente disegno di legge (anche tra quelli già approvati) sono in netto contrasto con il progetto di legge organico sull'ordinamento delle professioni forensi che il Governo stesso sta preparando: è appunto per questo motivo che chiedo alla Commissione di sospendere in via definitiva la discussione di questo disegno di legge, in attesa della presentazione del nuovo progetto governativo.

Tuttavia, se la Commissione dovesse ritenere che esistono particolari ragioni di urgenza consiglianti l'approvazione di una parte del presente disegno di legge, il Governo è dispo-

sto a ripresentare al più presto una parte del progetto in questione perchè sia discusso ed approvato.

Dopo aver fatto questa proposta formale a nome del Governo, vorrei aggiungere, se gli onorevoli senatori me lo consentono, alcune considerazioni a titolo personale. Sono convinto che è intenzione del progetto in esame ridurre il lavoro, certamente notevole, dei Commissari di esame. Tuttavia non sono convinto della bontà del sistema meccanico ed aritmetico contenuto nel disegno di legge. Mi sembra che coloro che affrontano l'esame hanno diritto di ottenere una valutazione complessiva delle loro capacità e non un giudizio frammentario sulle singole prove. Il relatore, senatore Papalia, ha già segnalato la strana situazione per la quale è dichiarato idoneo chi ottiene quattro « 6 », cioè la sufficienza in tutte le materie, mentre colui che nella prima prova ottiene « 5 » — che è in realtà un'insufficienza ma non di estrema gravità, determinata molto spesso non da mancanza di preparazione, ma da una rigorosa valutazione da parte dell'esaminatore — e nelle altre tre prove « 8 » — che vuol dire presentare tre compiti ottimi — viene bocciato. Secondo me, questo secondo candidato ha indubbiamente una preparazione, una maturità complessiva, ben superiore al primo. Ritengo, pertanto, che siano inopportune le disposizioni di questo disegno di legge che, per risparmiare ai Commissari la correzione di alcuni temi, impediscono una precisa valutazione dei candidati.

Come ho già detto, queste sono mie considerazioni personali. La richiesta di rinvio *sine die*, presentata dal Governo, è determinata dalla considerazione che il progetto organico in elaborazione presso il Ministero contrasta con il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo, che ha presentato una richiesta di rinvio definitivo, perchè il Governo non ha provveduto a ritirare il presente disegno di legge, che è di sua iniziativa.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Poichè questa Commissione ha già approvato sei articoli del disegno

di legge, è sembrato poco corretto ritirare il provvedimento senza prima informare la Commissione ed ascoltare il pensiero dei senatori al riguardo. Inoltre il ritiro del disegno di legge comporta una procedura alquanto complessa.

AZARA. Sono favorevole alla richiesta del Governo. Desidero tuttavia manifestare il mio pensiero in ordine alle disposizioni del presente disegno di legge delle quali si è finora parlato. Anche a me sembrano inopportune e poco pratiche. Vorrei segnalare la possibilità di usare per questi esami lo stesso sistema adottato per i concorsi della Magistratura. In tali concorsi non si dà un giudizio numerico sulle singole prove, ma un giudizio più circostanziato che permette alla fine una valutazione più sincera ed aderente alla realtà. Spero che nel progetto in elaborazione presso il Ministero si tenga conto di questa mia osservazione.

MAGLIANO. Aderisco pienamente alla proposta di sospensiva. Anch'io, però, desidero aggiungere qualche considerazione, proprio perchè ho avuto più volte occasione di far parte di queste Commissioni di esami ed ho potuto costantemente notare la disuguaglianza, lo squilibrio, in definitiva l'ingiustizia delle nostre valutazioni. Più volte si sono dovuti correggere i giudizi aritmetici già dati, alla luce dei risultati ottenuti dal candidato in prove successive.

Sono quindi perfettamente d'accordo con il criterio esposto dal rappresentante del Governo, secondo il quale la valutazione dei candidati deve essere fatta in base ad un complessivo giudizio di capacità e non seguendo una votazione meccanica. Mi sembra, infine, che il lavoro di queste Commissioni di esami non sia talmente gravoso da richiedere una semplificazione a scapito dell'obiettività del giudizio.

PICCHIOTTI. Concordo totalmente con le osservazioni del collega Magliano e mi permetto soltanto di segnalare la necessità che nella nuova legge si stabilisca un termine al fine di

rendere più rapido lo svolgimento dei lavori delle Commissioni. Ho saputo infatti che non di rado dopo più di otto mesi dallo svolgimento dell'esame i candidati non ne conoscono ancora il risultato; con quanto loro danno è inutile dire. Per esaminare i temi di venti o trenta candidati (è questo all'incirca il numero di candidati presso ogni Corte d'appello) non occorrono certamente otto mesi!

MONNI. Sono favorevole alla proposta sospensiva avanzata dal Governo. E aderisco anche al parere espresso dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me, sia nel senso di richiedere una valutazione complessiva delle capacità del candidato, sia affinché si stabilisca un termine preciso entro il quale il lavoro delle Commissioni deve essere esaurito. Gli esami di procuratore hanno una notevole importanza per l'avvenire di molti giovani e non si può consentire che essi debbano attendere inutilmente molti mesi.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Un esame dei lavori molto diluito nel tempo presenta anche l'inconveniente di incidere sull'uniformità dei giudizi della Commissione che, col passare dei mesi, può subire notevoli variazioni.

PAPALIA, relatore. A mio giudizio, non esistono particolari motivi di urgenza che impongano una rapida approvazione di queste disposizioni. Inoltre, ritengo sia dannoso frazionare questa legge ed approvare solo alcune disposizioni al di fuori del generale riordinamento di tutta la materia che è stato annunciato. C'è soltanto da auspicare che il Governo proceda con la necessaria rapidità.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo quando prevede che potrà essere presentato il nuovo disegno di legge.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In questo momento non sono in grado di fornire notizie precise. Mi riservo di farlo in una prossima occasione.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)51^a SEDUTA (31 gennaio 1957)

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato onorevole Scalfaro ha proposto un rinvio del seguito della discussione del presente disegno di legge, al fine di consentire al Governo di ritirare questo progetto e presentare un nuovo più ampio testo di riforma dell'ordinamento delle professioni forensi.

Pongo in votazione la proposta del Governo.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari